

Domanda - Indicazione come personale dell'attore - Qualificazione - Necessità - Difese petitorie del convenuto - "Mutatio" od "Emendatio libelli" della domanda dell'attore - Esclusione - Fondamento - Onere della prova - Incidenza. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7305 del 28/03/2014

In tema di azioni a difesa della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una "mutatio" od "emendatio libelli", ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddetta "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7305 del 28/03/2014